



Repertorio n. 12.038 - - - - Raccolta n. 9.791.
VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, addì undici del mese di giugno, alle ore dodici e minuti dieci.

11 giugno 2015 ore 12:10

In Pesaro, nel mio studio in Piazzale Lazzarini n. 35. Innanzi a me Dottor **NELSON ALBERTO CIMMINO**, Notaio in Pesaro, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino

è presente il signor:

- **BIANCHINI Davide**, ingegnere, nato a Cattolica (RN) il 10 dicembre 1986, residente a Pesaro, Viale Trieste n. 245, codice fiscale BNC DVD 86T10 C357C, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione a citarsi, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Presidente del Comitato Direttivo della associazione denominata "**SENTINELLE DELL'ENERGIA-SELENE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE**", in breve "**SENTINELLE DELL'ENERGIA-SELENE - APS - ONLUS**", con sede in Pesaro, Viale Trieste n. 245, codice fiscale 92050570412.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata convocata, nel rispetto delle formalità e dei termini previsti dalla legge e dal vigente statuto, l'assemblea della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- modifiche statutarie.

Ai sensi dello statuto vigente e per unanime designazione dei presenti in sala il comparente **BIANCHINI Davide** assume la presidenza dell'assemblea e mi richiede di redigere il verbale delle deliberazioni che verranno assunte.

Aderendo all'invito fattomi, io Notaio dò atto che l'assemblea si svolge nel modo seguente.

IL PRESIDENTE CONSTATA E DICHIARA:

1. che la presente assemblea è stata convocata nel modo e nei tempi voluti dallo statuto e dal codice civile;

2. che sono presenti, in proprio e per delega, i seguenti soci regolarmente iscritti ed aventi diritto a votare a norma di statuto:

- **BIANCHINI Davide**, sopra generalizzato, presente in proprio;

- **SCATASSI Margherita**, nata a Fossombrone (PU) il

REGISTRATO

a Pesaro

il 24/06/2015

n. 2720 Serie 1T

Esatti € 200,00

- 30 maggio 1982, presente in proprio;
- PANDOLFI Alessandro, nato a Pesaro l'8 novembre 1976, presente in proprio;
 - MORETTI Paolo, nato a Pesaro il 13 ottobre 1977, presente in proprio;
 - SANTORI Francesco, nato a Pesaro il 21 dicembre 1992, presente in proprio;
 - ROTELLA Federico, nato a Pesaro il 16 luglio 1985, presente in proprio;
 - BERTOZZINI Lorenzo, nato a Pesaro il 2 novembre 1983, presente per delega conferita al signor BIANCHINI Davide;
 - URBANI Sabina, nata a Pesaro il 30 gennaio 1958, presente per delega conferita al signor ROTELLA Federico;
 - SANTORI Filippo, nato a Pesaro il 27 marzo 1983, presente per delega conferita al signor SANTORI Francesco;

3. che è presente il Comitato Direttivo nelle persone del medesimo BIANCHINI Davide (Presidente) e dei signori PANDOLFI Alessandro e ROTELLA Federico, sopra generalizzati;

4. che nessuno degli intervenuti si oppone alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi sufficientemente informati;

TANTO CONSTATATO E DICHIARATO

e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, il Presidente dichiara di aver verificato la regolarità della costituzione e di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, per cui

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Ad illustrazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente rappresenta all'assemblea la decisione di non richiedere più la qualifica di ONLUS in quanto, a seguito di un confronto con l'Agenzia delle Entrate, ciò avrebbe comportato l'impossibilità di svolgere alcune attività previste dallo statuto, come, ad esempio, gruppi di acquisto.

Il Presidente pertanto, al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, propone di:

- procedere all'eliminazione della dicitura ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE dalla denominazione nonchè all'eliminazione dallo statuto di tutte le norme relative alle ONLUS;
- modificare le norme interne dell'associazione;
- modificare l'attività dell'associazione;

- modificare le norme statutarie relative ai soci ed al rapporto associativo;
- modificare le norme statutarie relative ai quorum assembleari ed alla rappresentanza in assemblea;
- modificare le norme statutarie relative al Comitato direttivo ed al Presidente;
- procedere ad altre piccole modifiche dello statuto.

Pertanto, il Presidente sottopone all'assemblea il nuovo statuto aggiornato con le modifiche proposte e che sostituirà totalmente quello fin qui vigente.

E l'assemblea, dopo adeguata discussione, a voti unanimi, approva le proposte del Presidente e sempre all'unanimità, con votazione palese

DELIBERA

- di modificare lo statuto come proposto dal Presidente e di approvare il testo integrale dello statuto nella sua versione aggiornata, statuto che si compone di 19 (diciannove) articoli e che viene qui allegato sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, previa espressa e concorde dispensa dei presenti di darne lettura, e che sostituirà totalmente quello fin qui vigente. Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore dodici e minuti quindici (ore 12:15). Del che è verbale.

 E richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che, a mia domanda, lo conferma e lo approva, sottoscrivendolo con me Notaio alle ore dodici e minuti trenta (ore 12:30).

Dattiloscritto da persona di mia fiducia su sistema elettronico e completato di pugno da me Notaio, il presente atto consta di fogli due per facciate sei e della settima sin qui.

F/to Davide Bianchini

" Nelson Alberto Cimmino (sigillo)

=====

RACCOLTA N. 9.791 - - - ALLEGATO "A"

STATUTO

Art.1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. E' costituita, nel rispetto del codice civile, della L. 383/2000 e del D. Lgs. 460/1997 l'associazione senza scopo di lucro denominata

"SENTINELLE DELL'ENERGIA - SELENE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve "SENTINELLE DELL'ENERGIA - SELENE - APS" di seguito detta l'"associazione".

2. La sede legale è sita in Pesaro, Viale Trieste n. 245, in quanto l'"associazione" ha come interesse primario quello di realizzare le proprie finalità e attività nei territori della Provincia di Pesaro e Urbino.

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

3. L'"associazione" può altresì costituire sedi periferiche o territoriali in altre località della provincia con le modalità definite nei propri regolamenti interni. Al contempo, l'"associazione" può operare nei territori extra-provinciali divulgando, supportando e sensibilizzando le comunità locali sulle tematiche e sulle finalità statutarie e promuovendo le attività istituzionali, anche in collaborazione con altri enti e società che ne condividano gli scopi, o a sostegno di gruppi che vogliano costituirsi in associazione. Tale impegno si esplica sia nel territorio nazionale che all'estero, includendo progetti di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo.

4. La durata dell'"associazione" è illimitata.

5. **NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO.**
L'"associazione" è retta dal presente Statuto e dai regolamenti interni, ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative hanno natura elettiva.

6. L'associazione non ha fini di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti nella realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

7. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio dell'"associazione" sarà devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 2 - ORIGINI, SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

1. ORIGINI: PERCHE' ESSERE SENTINELLE DELL'ENERGIA.

CONSUMO DI ENERGIA, IL PIANETA COME SISTEMA FISICO APERTO, TRANSIZIONE ENERGETICA EQUA. Qualsiasi sistema fisico è caratterizzato da processi che comportano la trasformazione di energia e la sua riconversione verso forme meno facili da sfruttare, talché si parla di consumo di energia. In altre parole, qualsiasi filiera o processo finalizzato alla realizzazione di un prodotto o servizio è associato al consumo di energia. Con riferimento diretto all'uomo, qualsiasi attività, sia in ambito lavorativo sia in contesti di "otium" - inteso, nell'accezione latina omnicomprensiva di ogni attività e esperienza della vita quotidiana che si contrappone al "negotium", ovvero al lavoro - è accompagnato da un certo consumo di energia.

L'uomo, al contempo, è immerso in un grande ecosistema aperto - la biosfera- all'interno del quale intrattiene scambi di energia e materia, anch'essa quantificabile in termini energetici. Incentrando la propria attenzione sull'energia, è possibile identificare alcuni indicatori, semplici o composti - intesi questi ultimi come indicatori che considerino contemporaneamente altre grandezze di rilevanza socio-economica e ambientale, inclusi il numero di persone (es. kWh di energia consumata per numero di persone che ne beneficiano), i diversi aspetti dell'impatto ambientale (es. emissioni di CO2 equivalente per kWh, emissioni di NO2 per kWh, emissioni di PM10 per kWh, ecc), il costo reale della produzione di energia da una data fonte, ecc. - che siano in grado di descrivere l'efficienza dei processi umani, della loro sostenibilità economica e ambientale, e della loro eticità. Il progresso tecnologico e l'aumento dei consumi degli ultimi secoli hanno reso l'uomo un co-fattore determinante degli equilibri fisici della biosfera. Paradigmatico è il riferimento ai cambiamenti climatici, cui l'aumento dell'effetto serra indotto dall'uomo contribuisce in modo rilevante. L'accesso alle risorse, e, di conseguenza, all'energia, risulta al contempo un fattore strategico per le relazioni internazionali

e una potenziale causa di scontri e di contrasti fra i popoli.

Ne risulta che, ancorché abbondante sul pianeta, la gestione razionale, efficiente e solidale di risorse limitate, e, di conseguenza, di energia limitata disponibili nella biosfera, è essenziale al fine di consentirne una distribuzione più equa tra i popoli e più rispettosa dell'ambiente.

Attualmente, i paesi più sviluppati, si stanno adoperando per reindirizzare l'impostazione ormai anacronistica di un sistema economico fondato sulle risorse fossili esauribili reindirizzandolo verso un sistema che promuova l'uso delle fonti rinnovabili, il ricorso all'efficienza e al risparmio.

Risulta fondamentale allora attivarsi per contribuire a vincere l'inerzia opposta dal vecchio sistema economico, senza trascurare che non è solo importante l'obiettivo prefissato, ma che lo sono anche le modalità con le quali si intende conseguirlo. Queste devono essere improntate sui principi della sostenibilità ambientale, dell'equità sociale e della condivisione.

Le Sentinelle dell'Energia vogliono concorrere attivamente alla promozione di questo cambiamento nel proprio territorio, consapevoli che i tempi sono maturi e che agire a livello locale rappresenta il primo passaggio obbligato per il cambiamento a livello globale.

2. SCOPI. In qualità di associazione di promozione sociale, l'"associazione" svolge, in forma continuativa, attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà, della dignità e dei diritti degli associati. Per attività di utilità sociale si intendono le attività volte al conseguimento di finalità di valenza collettiva - intese come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale e ogni singolo componente - in particolare in materia sociale, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico. Dette finalità hanno come filo conduttore la promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali, la promozione delle fonti energetiche alternative, la promozione della transizione energetica verso un'economia a basse emissioni di gas serra, la promozione dell'

"educazione energetica".

3. OGGETTO SOCIALE. Nel perseguire le finalità di cui al comma 2, l'"associazione" sostiene la realizzazione di progetti, iniziative e misure finalizzati a risolvere le problematiche della tutela e valorizzazione ambientale, dell'uso razionale delle risorse naturali, della promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio, sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. In questo senso, l'associazione sostiene in particolare la diffusione delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio energetico.

L'obiettivo primario è quello di portare ad una completa riconversione del sistema energetico della società, in primis nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, collaborando contestualmente con altri enti e organizzazioni per promuoverne la diffusione anche al di fuori del territorio provinciale.

Art. 3. - ATTIVITA'

1. Nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e dei principi e delle finalità statutarie l'"associazione" realizza le seguenti attività e progetti istituzionali:

ATTIVITA' INFORMATIVE, INFRASTRUTTURALI E OPERATIVE

a. Realizzazione e aggiornamento del sito internet www.grupposelene.net e aggiornamento della pagina facebook Sentinelle dell'energia - Selene tramite l'apporto prevalente dei soci volontari, e messa a disposizione a tutti gli internauti (soci e non soci) di dati, informazioni e notizie relative alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, alla sostenibilità energetica, alla riduzione nel consumo di risorse.

b. Realizzazione di attrezzature e impianti, supporti informativi mobili e fissi con l'apporto prevalente dei soci volontari e di enti di ricerca, l'impiego di risorse economiche disponibili, per la dimostrazione di tecnologie energetiche, anche pre-competitive ed esotiche, atte ad essere sviluppate e impiegate nella bonifica, tutela e valorizzazione dell'ambiente e della natura.

ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI ED ECONOMICHE

c. Attività di consulenza e analisi energetica, ambientale, sociale a supporto di enti pubblici e privati, comprese associazioni e organizzazioni, per definire piani di intervento finalizzati ad

aumentare la sostenibilità delle attività antropiche e ben utilizzare i cicli della natura. Supporta l'ente pubblico nella effettiva realizzazione dei piani strategici adottati in campo energetico e ambientale e nello sviluppo dei piani e nelle strategie di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e paesaggistico.

d. Supporto ai soci nell'assunzione di impegni e nella realizzazione di interventi orientati a ridurre l'impronta di carbonio e ad aumentare la sostenibilità ambientale nella propria vita quotidiana. Tale attività comprende l'organizzazione di gruppi di acquisto di beni e tecnologie a basso impatto ambientale.

e. Realizzazione di iniziative di partecipazione civile degli associati e frequentatori dell'associazione, con l'apporto prevalente dei soci volontari, impiegando forum, dibattiti pubblici, workshop, convegni, ecc. tramite il sito internet www.grupposelene.net e la pagina facebook Sentinelle dell'energia - Selene con soci, internauti, rappresentanti delle forze politiche e delle associazioni ambientali e sociali.

f. Supporto, tramite i soci volontari e risorse economiche di donazioni e sovvenzioni, per promuovere l'educazione alla tutela e alla valorizzazione della natura e dell'ambiente, al risparmio energetico, all'efficienza energetica e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

g. Svolgimento di attività didattiche e informative tramite corsi sui temi istituzionali, per le finalità dell'"associazione" e in supporto a enti pubblici, associazioni e organizzazioni.

h. Svolgimento di laboratori di autocostruzione di prodotti e tecnologie alimentati a fonti rinnovabili, preferibilmente realizzati con materiali di recupero e con materiali a basso costo. I laboratori includeranno anche l'insegnamento all'utilizzo degli stessi prodotti e tecnologie.

2. COLLABORAZIONI E ADESIONI.

Per il conseguimento delle proprie finalità l'"associazione" potrà collaborare o aderire a qualsiasi Ente, pubblico o privato, locale, regionale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni, professionali e dei consumatori, con i quali ritenga utile un rapporto continuativo.

3. PRESTAZIONI VOLONTARIE DEI SOCI.

Per i fini istituzionali l'"associazione" si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

4. PRESTAZIONI PROFESSIONALI.

L'"associazione" potrà, in caso di particolare necessità, per progetti e iniziative non copribili con le attività volontarie dei soci, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati e nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. 383/2000. In particolare, per l'espletamento delle attività, i lavoratori appartenenti alle associazioni iscritte nei registri delle associazioni di promozione sociale usufruiscono delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

5. ATTIVITA' VIETATE.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

6. PARITA' DI GENERE.

Le attività dell'"associazione" e le sue finalità sono ispirate ai principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

7. "ATTIVITA' TRASPARENTI".

L'"associazione" si impegna a diffondere, tramite uno o più canali di comunicazione, le informazioni inerenti i risultati generati dalle attività svolte. Le informazioni includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per l'acquisto di prodotti o servizi promossi nei progetti; le spese per le retribuzioni dei soci per lo svolgimento di quelle particolari attività per le quali non risulti possibile il loro contributo volontario; gli eventuali introiti generati dai progetti svolti. Tali informazioni, in forma dettagliata, verranno poi riportate nel rapporto annuale delle attività svolte, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d).

Art. 4 - I SOCI

1. CRITERI DI AMMISSIONE - PERSONE FISICHE.

Sono ammessi a far parte dell'"associazione" tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e dei regolamenti interni che

verranno elaborati, che condividano gli scopi dell'"associazione" e che si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

2. COMITATO DIRETTIVO E DELIBERA AMMISSIONI.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

3. DOMANDA DI AMMISSIONE.

L'ammissione all'"associazione" è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente, che può essere presentata anche tramite la procedura online messa a disposizione sul sito internet delle Sentinelle dell'Energia - SELENE. Nella domanda il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni normative vigenti tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'"associazione" previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Sono esentati dal pagamento della quota di autofinanziamento annuale coloro che si trovino in documentata situazione di difficoltà economica; il Comitato Direttivo si riserva altresì di individuare altri casi eccezionali di esenzione dal pagamento della quota di autofinanziamento. Il Comitato cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

4. TIPOLOGIE DI SOCI NON AMMESSI.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

5. CATEGORIE DI SOCI.

Le categorie dei soci si distinguono in:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'"associazione", hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. Il Comitato Direttivo può attribuire, a coloro che si siano particolarmente distinti, per attività meritorie in favore dell'"associazione", i medesimi attributi riconosciuti ai soci fondatori. L'assemblea ordinaria potrà stabilire di volta in

volta riguardo ad eventuali attività meritorie occorse;

- Soci ordinari: le persone fisiche che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale, salvo i casi di esenzione di cui all'art. 4, c. 4, possono altresì contribuire con elargizioni volontarie e con prestiti sociali di modesta entità. Possono proporsi come componenti degli organi sociali. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Coloro che, alla manifestazione della volontà di aderire all'"associazione", facciano già parte di altre organizzazioni di volontariato locali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Il Circolo il Ragusello di Legambiente Pesaro, La Lupus in Fabula, la sezione locale del WWF Pesaro, possono aderire all'"associazione" senza necessità di versamento di alcuna quota sociale.

- Soci "angel": sono le persone fisiche che, condividendo gli scopi istituzionali e i principi etici e sociali dell'"associazione", si impegnano a sostenerne le attività con elargizioni e/o contributi e/o prestiti sociali di entità non modesta, aumentando le potenzialità di intervento dell'"associazione" e la rapidità di realizzazione degli interventi. In altre parole, lo status di "socio angel" può essere attribuito ai soci, qualora questi si distinguano per magnanimità e filantropia, nonché per il considerevole apporto alle attività associative in termini di elargizioni e/o prestiti sociali. Il socio angel può disporre che, per le attività che hanno beneficiato del proprio apporto in denaro, siano disposti appositi riferimenti alla propria persona. I possessori della qualifica di socio angel, previa manifestazione di consenso scritto da parte del socio stesso (o trasmesso digitalmente tramite PEC), verranno messi in evidenza attraverso uno o più canali informativi, temporanei o permanenti, per mezzo dei quali saranno rese pubbliche informazioni generali quali le motivazioni del riconoscimento e l'anno del conseguimento del riconoscimento;

- Soci studenti: studenti delle scuole di ogni ordine e grado, sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione. Qualora maggiorenni, hanno diritto di voto nelle Assemblee

dell'"associazione" e possono proporsi come componenti degli organi sociali;

6. TERMINI PER IL PAGAMENTO E AMMONTARE DELLA QUOTA.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

7. APPORTO VOLONTARIO O LAVORATIVO.

Le attività svolte dai soci in favore dell'"associazione" e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato. E' possibile solo il rimborso per l'attività svolta. E' fatto salvo il caso dell'art. 18, c. 2, della L. 383/2000, in base al quale l'"associazione" può in casi di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. DIRITTI DEI SOCI. I soci maggiorenni aderenti all'"associazione" hanno diritto di votare direttamente - o per delega - gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'"associazione", nonché a partecipare alle attività dell'"associazione". I soci con incarichi di lavoro autonomo o dipendenti sono tenuti a rispettare le normative vigenti in materia di privacy, eventuali convenzioni riguardanti il know-how e protezione intellettuale.

2. DOVERI DEI SOCI. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'"associazione" in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

L'"associazione" si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati; è prevista in ogni caso la corresponsione di rimborsi per le attività svolte.

In aggiunta l'"associazione" può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'"associazione" deve

essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti interni, delle linee programmatiche emanate e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 6 - DISCIPLINA UNIFORME

DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'"associazione" garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevede per gli associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

2. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e le cariche associative sono elettive. L'"associazione" non ha come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'"associazione" mediante comunicazione scritta o tramite posta elettronica certificata (se disponibile), da inviare al Comitato Direttivo.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'"associazione" in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 5 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'"associazione" stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera, o tramite posta elettronica certificata (se disponibile), al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione;

deve essere altresì ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'"associazione", non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'"associazione".

Art. 8 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'"associazione" sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il presidente e il vice-presidente;
- il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono elettive e sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dal Comitato Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'"associazione".

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è organo sovrano dell'"associazione", in essa ogni socio ha diritto al voto attivo e passivo. L'assemblea dei soci è costituita dai soci afferenti a tutte le tipologie indicate nell'articolo 4, qualora risultino iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea e siano in regola con il pagamento della quota annuale.

2. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal presidente dell'"associazione" o da chi ne fa le veci, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente ed entro il 30 (trenta) novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

La comunicazione ai soci relativa all'organizzazione dell'Assemblea avviene mediante:

- avviso scritto (lettera, fax, e-mail) da inviare agli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 (venti) giorni prima.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

3. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i



membri del Direttivo, viene convocata almeno due volte all'anno e ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno. Deve inoltre essere convocata quando lo ritenga necessario la metà più uno del comitato direttivo, o quando lo richieda almeno un terzo più uno dei soci.

4. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'"associazione". E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza (metà più uno) degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti.

5. L'assemblea ordinaria:

- a) elegge il Comitato Direttivo;
- b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- d) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
- f) approva il programma annuale dell'associazione;
- g) approva o respinge le richieste di modifica dello Statuto, da effettuarsi poi tramite assemblea straordinaria.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.

6. L'assemblea straordinaria:

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della maggioranza (metà più uno) degli iscritti aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'"associazione" e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e

può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.

7. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota, fatta esclusione per i soci simpatizzanti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'"associazione". Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.


Art. 10 - IL COMITATO DIRETTIVO

1. L'"associazione" è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'assemblea e composto da un numero minimo di tre membri.

Il numero di componenti del Comitato Direttivo è stabilito annualmente tramite Assemblea ordinaria. La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata dalla maggioranza del Comitato Direttivo stesso. Almeno il 20% (venti per cento) dei componenti, con arrotondamento per eccesso al numero intero superiore, del Comitato Direttivo deve essere scelto tra i soci fondatori, includendo in questa definizione anche i soci che ne abbiano ottenuto il titolo per particolari meriti, secondo quanto riportato all'art. 4 e purché siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le delibere devono avere il voto della maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

2. Il Comitato Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) elegge il Presidente e il Vicepresidente;
- c) nomina il Segretario;
- d) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'"associazione";
- e) redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- f) ammette o non approva (con adeguata motivazione) l'ingresso degli aspiranti soci;
- g) esclude i soci, salva successiva ratifica dell'assemblea, ai sensi dell'art. 7 del presente



Statuto;

h) determina gli eventuali compensi degli amministratori e dei responsabili di progetti e di attività in funzione di particolari compiti loro assegnati;

i) determina le risorse e i contributi necessari per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale e dispone, tra le altre cose, circa il migliore utilizzo del prestito sociale;

j) richiede contributi per le iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;

k) istituisce gruppi o commissioni di lavoro, per lo sviluppo di particolari programmi, progetti o iniziative, anche partecipando a progetti esterni all'"associazione", designando i propri referenti e responsabili.

3. Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza (la metà più uno) dei suoi componenti. Le riunioni si tengono almeno una volta ogni tre mesi.

4. Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- il Presidente (eletto direttamente nell'ambito del Comitato Direttivo stesso);

- il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Comitato Direttivo stesso);

- il Segretario.

5. Il Presidente, il vicepresidente o il coordinatore che convoca la riunione, predispone l'ordine del giorno indicando gli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, mail, fax, ecc.). Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui la riunione sia convocata da almeno cinque membri del Comitato Direttivo, che provvederanno a darne comunicazione per il tramite del Presidente o del Vicepresidente o del coordinatore.

6. In situazioni particolari, alcuni soci del direttivo potranno svolgere incarichi e prestazioni di lavoro autonomo o da lavoro dipendente, nel rispetto della normativa vigente e del codice civile. In generale, invece, i componenti del Comitato Direttivo non hanno diritto a compenso, ma soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ragione del loro ufficio.

Art. 11 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza

dell'"associazione", presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea. E' eletto dal Comitato Direttivo a maggioranza semplice. Rappresenta l'"associazione" di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti da lui stesso firmati. Provvede all'ordinaria amministrazione, ivi compresi l'accensione, movimentazione, stipula di contratti e convenzioni con fornitori e utenti in genere. Sottoscrive contratti e incarichi di lavoro con i soci su progetti e interventi in cui si richiedano professionalità, continuità, impegno oltre la media.

3. In caso di particolari necessità e di urgenza assume i provvedimenti del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile dello stesso.

4. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente, o, in sua assenza, dal componente del Comitato più anziano d'età. E' altresì fatta facoltà al Presidente di delegare, in via provvisoria, parte dei propri compiti al vice-Presidente o a uno o più consiglieri.


5. La durata della carica di Presidente è di tre anni e può essere riconfermata per non più di tre mandati consecutivi. Eventuali sostituzioni ed i trasferimenti di carica decadono allo scadere del triennio medesimo.

6. La durata della carica di Vice-Presidente è di tre anni e può essere riconfermata per non più di tre mandati consecutivi. Eventuali sostituzioni ed i trasferimenti di carica decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 12 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario si occupa dei compiti di ordinaria amministrazione e supporta il Presidente e più in generale le altre cariche sociali. Assume inoltre i seguenti incarichi:

- si occupa della registrazione, tenuta e conservazione del registro dei Soci;
- gestisce le comunicazioni e la corrispondenza in ingresso e in uscita;
- è responsabile della redazione, archiviazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- supportato dai membri del Comitato e/o da



consulenti, si occupa della redazione del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro ottobre, nonché della redazione del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il 30 (trenta) aprile;

- più in generale, è incaricato delle registrazioni e della tenuta dei registri e della contabilità dell'"associazione" e della documentazione relativa, se del caso supportato da un professionista esterno;

- cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese documentate in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

2. La durata della carica di Segretario è di tre anni e può essere riconfermata per non più di tre mandati consecutivi. Eventuali sostituzioni ed i trasferimenti di carica decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13 - I MEZZI FINANZIARI

1. L'"associazione" trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall'assemblea;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22 della Legge 383/2000.

Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione, lascito, contributo o erogazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'"associazione".

3. L'"associazione", se priva di personalità giuridica, può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo Statuto.

4. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Comitato Direttivo.

5. Ogni operazione finanziaria è stabilita con firma del Presidente o di persona munita di procura speciale conferita dal Comitato Direttivo.

6. I versamenti associativi sono "a fondo perduto": pertanto, non potrà avere luogo la restituzione di quanto versato, anche in caso di scioglimento dell'"associazione" o di recesso o esclusione dalla stessa. Inoltre, i versamenti non creano "diritti" di partecipazione e non costituiscono "quote" trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

I versamenti dei soci dovranno essere effettuati nel rispetto della vigente normativa in materia.


7. I fondi dell'"associazione" non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con i regolamenti interni e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'"associazione" e arricchire il suo patrimonio.

Per quanto non espressamente definito nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 4 ("risorse economiche") della L. 383/2000.

Art. 14 - BILANCIO

L'"associazione" ha l'obbligo di redazione di



rendiconti economico-finanziari.

I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'"associazione", almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'"associazione", almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 15 - QUOTA ASSOCIATIVA

1. La quota associativa, per ciascuna tipologia di socio, è stabilita dall'Assemblea. Essa è annuale, non frazionabile, né può essere riscossa in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali, oltre il limite di tolleranza stabilito dall'Assemblea, potranno continuare ad accedere ai servizi e partecipare alle riunioni dell'Assemblea ma non essere elettori né essere eletti alle cariche sociali.

Art. 16 - MODIFICHE STATUTARIE

1. La proposta di modifica dello Statuto può avvenire su istanza di almeno un terzo più uno dei soci, è modificabile con la presenza della maggioranza dei soci dell'"associazione" e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e i regolamenti interni e con la Legge italiana.

Art. 17 - REGOLAMENTI INTERNI

1. Appositi regolamenti interni sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea ordinaria. Essi regolano il funzionamento dell'"associazione" e di quanti operino per suo conto. I regolamenti dovranno essere in piena armonia con il presente Statuto e dovranno essere improntati su uno schema organizzativo e operativo che faciliti la comunicazione e la collaborazione fra gli amministratori e i soci e, più in

generale, fra tutti i fruitori dei servizi dell'"associazione".

Art. 18 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'"associazione" e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'"associazione" nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Quale che sia la ragione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio dell'"associazione" sarà devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.


Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

F/to Davide Bianchini

" Nelson Alberto Cimmino (sigillo)

=====



Certifico, io sottoscritto Dott. Nelson Alberto Cimmino, Notaio in Pesaro, che la presente copia in sei fogli, è conforme all'originale atto in più fogli, tutti muniti in margine delle firme prescritte dalla legge, nei miei rogiti e suo allegato.

Pesaro, 25 *fev* 2015

